



SENTENZA N. 153/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **67802/PG** del registro di segreteria promosso dalla signora **(omissis)**, nella qualità di coniuge superstite e quale unica erede accettante l'eredità del sig. (omissis) (deceduto il 14/12/2010), ed elettivamente domiciliata -ai fini del presente giudizio- in Roma, alla Via Riccardo Graziali Lante n. 16, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bonaiuti (PEC: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta, assiste e difende giusta procura a margine del ricorso, diretto alla riassunzione del giudizio già iscritto al n. 21899/G, depositato in data 3/5/2016, a seguito di accoglimento con sentenza n. 365/2016 della Sezione II d'Appello del ricorso presentato dal M.E.F., CONTRO il M.E.F. - Sede Centrale di Roma e Sede Territoriale di Napoli, AVVERSO la determinazione del 30/9/1996 n. 2897520 del Ministero del Tesoro di diniego al dante causa della ricorrente (il coniuge, deceduto nel 2010), già titolare di trattamento pensionistico di guerra di 8^ categoria tabella A per l'infermità "sindrome neuropsicoastenica", di più favorevole trattamento di pensione per mancato

riconoscimento dell'allegato aggravamento della medesima infermità;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 2024 l'Avv. Nicola Noviello per delega dell'Avv. Paolo Bonaiuti per parte ricorrente, che ha confermato l'istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio pervenuta il 11/3/2024 ed il dott. Michel Fernando Hettiyakandage in rappresentanza del MEF - RTS di Napoli, che ha aderito alla ridetta istanza vista la mancata riassunzione del giudizio da parte degli eredi della ricorrente (nel frattempo deceduta);

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso, in cui si riepilogano le fasi processuali del precedente giudizio di primo grado e del seguente d'appello, la signora (OMISSIS) ha chiesto in via principale, l'accoglimento del ricorso *“con riconoscimento di tutte le infermità SI' dipendenti da causa di guerra (e/o interdipendenti ex lege 261/91) e, per l'effetto, riconoscere il diritto del dante causa, oramai dell'erede superstite al trattamento pensionistico di 1^ categoria della tab. A, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda di aggravamento in via amministrativa, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi”*, in subordine, la disposizione di CTU medico legale *“anche tramite CTU iscritto all'Albo del Tribunale e, comunque, in ossequio al vincolo disposto dagli artt. 23 ss. C.G.C., oltre che del decisum reso dalle SS.RR. di Codesta Corte con la sentenza 10/QM/2007”*.

In data 24/5/2012 il MEF -non costituito nonostante la regolare notifica del ricorso in riassunzione- aveva trasmesso il fascicolo amministrativo del de cuius.

Con ordinanza n. 189/2019, pubblicata il 19/12/2019, stante la natura eminentemente tecnica della questione trattata, si è stabilito di acquisire, secondo le modalità e nei termini indicati nel medesimo provvedimento istruttorio, il motivato parere dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute in ordine al seguente quesito: SE L'INFERMITÀ PSICHICA SOFFERTA DAL DE CUIUS POSSA RITENERSI AGGRAVATA ALLA DATA DELLA VISITA COLLEGIALE DEL 28/6/1993 E, IN CASO POSITIVO, QUALE SIA LA CATEGORIA DI PENSIONE ASCRIVIBILE.

Il richiesto parere non è mai pervenuto alla Sezione, *“causa l'impossibilità di rintracciare la ricorrente Sig.ra (omissis) segnalata dalla Difesa della stessa ricorrente.*

In data 1/12/2022 è pervenuta nota del difensore della ricorrente in cui si dichiara l'avvenuto decesso della signora (OMISSIS) *“come da comunicazione che si allega”* (nota telegrafica di Poste Italiane del 23/6/2022); la conseguente istanza di interruzione del processo è stata formulata nel corso dell'udienza del 1° dicembre 2022.

Con ordinanza n. 235/2022, pubblicata il 5/12/2022, è stata dichiarata, ai sensi degli artt. 108 e 109 C.G.C., l'interruzione del giudizio per decesso del ricorrente, a decorrere dalla data di comunicazione dell'evento, pervenuta telematicamente in data 30 novembre 2022, con obbligo di riassunzione del medesimo giudizio entro tre mesi da tale data.

La riassunzione in parola non è avvenuta, tanto che in data 11/3/2024

la Difesa della signora (omissis) ha trasmesso istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 109 C.G.C., non avendo ricevuto mandato per la costituzione in giudizio degli eredi della dante causa. In questo stato la causa è stata posta in decisione come da dispositivo depositato in data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A norma dell'art. 108, comma 2°, del codice di giustizia contabile *"quando alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifichi alle altre parti"* e che, secondo la previsione del comma 3° del medesimo art. 108 C.G.C., *"il processo è interrotto dal momento di tale dichiarazione o notificazione, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione"*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 109 C.G.C., comma 6°, *"Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue"*.

Nel caso di specie, il processo non è stato riassunto dagli aventi causa del ricorrente deceduto né gli stessi si sono costituiti volontariamente in giudizio, né entro il termine stabilito con l'ordinanza n. 235/2022 citata in premessa né successivamente. Di conseguenza, il processo va dichiarato estinto; nell'ipotesi in questione non vi è luogo alla regolazione delle spese, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute ex art. 111, comma 8, C.G.C.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere
Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA ESTINTO, ai
sensi degli artt. 108 e 109 C.G.C., il giudizio n. 67802/PG.

Nulla per le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 12 marzo 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 14.03.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)